NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 43

Cinetica nazionale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografica e saranno emanate le norme per la cinetica nazionale. Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cinetica nazionale. Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualita' di cui all'articolo 9 della presente legge, il produttore dovra' consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualita', quali film della C.E.E., ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge. La Cineteca nazionale puo' avvalersi delle copie di cui al secondo comma o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalita' commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica, o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna. Della stessa facolta' puo' avvalersi in qualsiasi momento il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita' commerciali. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse. Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

Versione in vigore dal 1 giugno 1983, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	IX — Disposizioni particolari

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-43-cinetica-nazionale/versione/18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it